

Repertorio N. 520091

Raccolta N. 36710

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno, in Cagliari, nel mio studio in Vico II° Barone Rossi n. 2. Innanzi a me **Dottor VITTORIO LORIGA, Notaio in Cagliari**, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano,

E' PRESENTE IL SIGNOR

- **SANNA SALVATORE**, nato a Villasimius il 19 giugno 1947, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, sita in Villasimius, Piazza Gramsci n. 9, che dichiara di intervenire al presente atto e di agirvi nella sua veste di Sindaco e legale rappresentante del:

- **COMUNE DI VILLASIMIUS**, con sede in Villasimius (CA), Piazza Gramsci n. 9, Partita IVA: 01845930922, codice fiscale: 80014170924, ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 015 in data 16 maggio 2008, esecutiva a tutti gli effetti.

Detto componente, cittadino italiano, come mi conferma, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto dispone quanto segue:

Art. I - COSTITUZIONE

E' costituita dal **COMUNE DI VILLASIMIUS**, a mezzo del suo rappresentante, con atto unilaterale, ai sensi dell'articolo 2463 primo comma del codice civile, una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione "**VILLASIMIUS S.R.L.**" società unipersonale.

Art. II - CAPITALE E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e viene integralmente sottoscritto dall'unico socio.

Si dà atto che il 100% (cento per cento) di detto capitale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero), è stato versato presso la Banco di Sardegna, Agenzia di Villasimius, giusta ricevuta in data 11 giugno 2008, rilasciata dal predetto Istituto di Credito, **ricevuta** esibita a me notaio in data odierna e che in copia conforme, omessane la lettura per dispensa avutane dal componente, al presente atto si allega sotto la **lettera "A"**.

Art. III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto, che viene approvato dal costituente nel testo seguente:

<< STATUTO DELLA SOCIETA' "VILLASIMIUS SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - CAPITALE SOCIALE

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**VILLASIMIUS S.R.L.**" (in seguito denominata "società"), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'Art. 14 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 e degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del codice civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000:

- la società è a capitale interamente pubblico;
- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Villasimius, in qualità di socio unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente pubblico che la controlla.

Articolo 2

Oggetto

1. La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto dal Comune di Villasimius "in house providing", in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.

In particolare potrà gestire:

- tutti i servizi connessi alla circolazione ed alla sosta (gestione dei parcheggi);
- manutenzione e pulizia, in generale, dell'ambiente del territorio comunale ed, in particolare, delle spiagge e dell'arredo urbano;
- il sistema integrato dei rifiuti, con annessa la conversione e la gestione dell'impianto di compostaggio;
- l'impianto di rigenerazione delle acque e di produzione di energia.

2. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti.

3. La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nei limiti di legge, nonché, sempre nei limiti testè richiamati, le attività di diritto privato utili ai propri fini.

4. La società può, ove consentito dalla legge e dal presente statuto, assumere direttamente ed indirettamente, ma comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

5. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto.

E' inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché le prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Comune di Villasimius, né in affidamento né con gara, disciplinate dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006 e

successive modificazioni ed integrazioni.

E' consentita l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile, con le modalità di cui al presente Statuto.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Villasimius.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2020.

Articolo 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).

2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro effettuato integralmente in unica soluzione contestualmente alla costituzione.

3. L'ente locale socio fondatore è tenuto a mantenere la proprietà dell'intero capitale sociale, anche ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il capitale sociale potrà essere modificato, in diminuzione, come in aumento, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'assemblea, nel rispetto delle modalità e condizioni previste dal codice civile e dal presente Statuto.

5. La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e tra i soci.

Articolo 6

Vincolo al trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili.

Articolo 7

Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio

1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 del codice civile.

2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 8

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Villasimius negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

2. Il Comune unico socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. Non sussiste questa responsabilità quando il danno alla società risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento svolta dal Comune, ovvero quando il danno alla società risulta integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette e cioè di "vantaggi compensativi" in base ai quali la società può compiere anche, nell'interesse del Comune socio unico e nell'attuazione dell'attività di direzione e coordinamento esercitata da quest'ultimo, operazioni "svantaggiose" per essa società, purché il Comune unico socio tenga indenne ed integro il patrimonio sociale nei confronti dei terzi creditori mediante l'attribuzione alla società di "vantaggi compensativi", diretti o indiretti, che compensino la società integralmente dello svantaggio economico subito.

4. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

5. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

6. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento del Comune deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento del Comune stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

7. I finanziamenti soci effettuati dal Comune unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

Articolo 9

Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico

1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte del Comune di Villasimius.

2. Tale attività è esercitata da parte di un Comitato composto da tre componenti nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale.

La composizione del Comitato deve rispettare i diritti della minoranza mediante la partecipazione di un suo componente, gli altri due componenti faranno parte della maggioranza consiliare.

3. L'atto di nomina individuerà le modalità e termini di esecuzione dell'attività.

Articolo 10

Esercizio del controllo analogo

1. Il Comune di Villasimius, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'organo amministrativo sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art. 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, dall'art. 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria

attività al controllo del Comune di Villasimius, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente dal Comune di Villasimius in sede di Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico.

Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, il Comune di Villasimius per l'esercizio del controllo analogo riceve semestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dal Comune di Villasimius.

3. La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda di cui all'art. 13, comma 2, lettera h), e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Comune di Villasimius ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Comune di Villasimius esercita nei confronti della società un controllo in termini di:

- INDIRIZZO, attraverso:
 - La previsione della nuova forma di gestione di ogni singolo servizio nello Statuto dell'Ente;
 - Il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di risultato ed in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere.

Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate ed uscite monetarie con relativa tempistica;

- Il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia da documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso;
- Le attività ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci;
- PROGRAMMAZIONE, attraverso la redazione di un Piano Industriale dettagliato per il totale dei servizi e per il totale

aziendale, contenente:

- La declinazione di obiettivi generali, specifici e misure rispetto all'oggetto sociale;
- Le linee guida per il piano di marketing e comunicazione;
- La previsione degli investimenti;
- La previsione del conto economico, aggiornabile con cadenza biennale, corredata dei principali indici di struttura economica stimati;
- La previsione finanziaria della gestione;
- La misurabilità e controllabilità quantitativa e qualitativa degli obiettivi fisici, di qualità, economici e finanziari (Piano del Controllo);
- VIGILANZA, attraverso l'attività ordinaria e straordinaria dell'assemblea dei soci;
- CONTROLLO SPECIFICO, attraverso l'istituzione o l'individuazione di un settore del Comune di Villasimius che funga da organo di controllo e che interpreti il Piano Industriale ed i singoli Contratti di Servizio come obiettivi da raggiungere. Il controllo dovrà altresì svolgersi riguardo alla legittimità amministrativa degli impegni assunti dalla società derivanti da delega specifica o generica da parte dell'assemblea dei soci.

Tale organo di controllo dovrà attenersi nell'esercizio delle proprie funzioni agli aspetti programmatici, qualitativi, quantitativi e di dipendenza funzionale derivanti dal presente Statuto, dai Contratti di Servizio e dal Piano Industriale.

TITOLO II

ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

Organi della società

Sono organi della società:

- L'assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico.

Articolo 12

Domiciliazione

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 13

Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del codice civile.

2. Sono competenze esclusive dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente che non siano direttamente nominati dal Comune di Villasimius;
- c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico, che non siano direttamente nominati dal Comune di Villasimius;
- d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti

degli Amministratori e dei Sindaci;

e) nomina, sostituzione e revoca dell'eventuale Direttore generale, qualora non vi abbia provveduto direttamente il Comune di Villasimius.

Chi provvede alla nomina determinerà le funzioni, le attribuzioni e le facoltà.

f) le modifiche dell'atto costitutivo e allo statuto;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre, l'assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:

h) approvazione, entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

i) aumento o riduzione del capitale sociale;

l) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del codice civile;

m) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);

n) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovennale a favore di terzi;

o) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

p) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;

q) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

r) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongono all'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2364, n. 5 del codice civile, l'assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte del socio;

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;

- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;

- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;

- Nuova costituzione di società partecipate;

- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Sta-

tuto, di cui ha responsabilità in vigilando.

3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo del Comune di Villasimius per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 13, comma 2, lettera h), del presente statuto.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o in sua assenza da persona designata dal socio unico.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 16

Deleghe

1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi i-

stituzionali del Comune di Villasimius, salvi i vincoli imposti dalle legge. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 17

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 18

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare.

Articolo 19

Modalità di amministrazione

La società è amministrata da un amministratore unico.

Articolo 20

Disposizioni generali

1. L'amministratore unico può non essere socio.

2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore, né quella di direttore generale coloro che:

a) si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

b) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società.

3. L'amministratore unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed è rinominabile.

4. La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

La carica potrà essere rinnovata ma, comunque, decadrà con la fine della consiliatura comunale.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della assemblea e salvo quanto di competenza del socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della società.
2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta contestualmente all'Amministratore Unico ed, in sua assenza e se nominato, al Direttore Generale.
3. L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi determinati con decisione del Comune di Villasimius, il Piano Programma, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'assemblea.
4. Il Piano Programma costituisce lo strumento programmatico generale con il quale la società, in base agli indirizzi determinati dal Comune di Villasimius, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente art. 13, comma 2, lettera h) con i vincoli di subordine al controllo analogo di cui al precedente articolo 9.
5. Il Piano Programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Articolo 22

Organizzazione

L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione.

A tal fine la società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura del Comune di Villasimius regolando contrattualmente con il socio tali rapporti.

Articolo 23

Organo di controllo

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 24

Composizione e durata

1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art. 2477, secondo e terzo comma, del codice civile), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.
4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. I sindaci sono rieleggibili.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 25

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

Articolo 26

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare, salvo che non siano nominati direttamente dal Comune di Villasimius.
La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 27

Revisore unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 28

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al socio, salvo diversa decisione dell'assemblea.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
 - a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter del codice civile;

- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile, in caso di recesso da parte del Comune di Villasimius;
- c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- d) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando, se non nominati dal Comune di Villasimius:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 30

Foro competente

Foro competente in caso di controversie è quello di Cagliari.

Articolo 31

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e alle norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) >>

Art. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica per tre esercizi.

La carica potrà essere rinnovata ma, comunque, decadrà con la fine della consiliatura comunale.

Per i primi 3 (tre) esercizi viene nominato Amministratore Unico il signor:

- GIBILLINI Dott. OSCAR MARCO, nato a Carbonia il 26 aprile 1963, residente in Cagliari, Via Pitzolo n. 16, codice fiscale: GBL SRM 63D26 B745F.

Art. V - INDIRIZZO DELLA SEDE AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai soli fini dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile il componente dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Villasimius, Piazza Gramsci, 9.

Art. VI - PRIMO ESERCIZIO

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2008.

Art. VII - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il signor Gibillini Dott. Oscar Marco è delegato al futuro ritiro dal predetto Istituto di Credito della somma ivi come sopra versata per deposito del 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Art. VIII - SPESE

Imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo atto, che si indicano approssimativamente in euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zerozero) sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto secondo le vigenti disposizioni di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in pagine ventotto con questa di otto fogli resi legali.

Questo atto ho letto io Notaio al componente che a mia doman-

da lo approva perché conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive qui in calce ed a margine degli altri fogli alle ore venti e minuti venti.

F.to: Salvatore Sanna

F.to: Dottor Vittorio Loriga Notaio

CERTIFICO

Io sottoscritto Dottor VITTORIO LORIGA, notaio alla residenza di Cagliari, ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Caltanissetta, che la suesesa copia è conforme al suo originale documento a me esibito.

Si rilascia per gli usi di legge.
Cagliari, 12 GIU 2008




**BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE
M.U.I.**

Io sottoscritto Dott. Vittorio Loriga, Notaio in Cagliari ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano, certifico che la presente copia su supporto telematico é conforme all' originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell art. 20 del D.P.R. 20/12/2000, N. 445, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.